



COMUNITÀ DI ROVER CARBONARE

Comune di Capriana - Provincia Autonoma di Trento

STATUTO

COMUNITÀ DI ROVER CARBONARE

Approvato da parte dell'assemblea dei vicini di data 8 dicembre 2023
- Delibera nr. dd.



COMUNITÀ DI ROVER CARBONARE

Comune di Capriana - Provincia Autonoma di Trento

INDICE	
TITOLO I	3
NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, SEDE E STEMMMA	3
Art. 1	3
NATURA GIURIDICA	3
Art. 2	3
FINALITÀ	3
Art. 3	4
SEDE	4
Art. 4	4
STEMMA	4
TITOLO II	4
PATRIMONIO DEL DOMINIO COLLETTIVO	4
Art. 5	4
IL PATRIMONIO COLLETTIVO	4
TITOLO III	5
TITOLARI	5
Art. 6	5
COMUNITÀ DEI VICINI	5
Art. 7	5
DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEI DIRITTI COLLETTIVI DI GODIMENTO	5
Art. 8	5
LISTA DEI VICINI CON DIRITTO AL VOTO	5
Art. 9	6
ISCRIZIONE DEI VICINI-ELETTORI	6
Art. 10	6
SOSPENSIONE DAI DIRITTI	6
TITOLO IV	6
ORGANI DEL SOGGETTO ESPONENZIALE	6
Art. 11	6
ORGANI DEL SOGGETTO ESPONENZIALE	6
TITOLO V	7
ASSEMBLEA DEI VICINI	7
Art. 12	7
ASSEMBLEA DEI VICINI	7
Art. 13	7
COMPITI DELL'ASSEMBLEA	7
TITOLO VI	8
COMITATO DI GESTIONE	8
ART. 14	8
COMITATO DI GESTIONE	8
Art. 15	8
COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE	8
TITOLO VII	9
IL PRESIDENTE	9
ART. 16	9
IL PRESIDENTE: RUOLO E NOMINA	9
Art. 17	10
COMPITI	10
TITOLO IX	10
DIRITTI D'USO	10
ART. 18	10
USO DEL PATRIMONIO DEL DOMINIO COLLETTIVO	10
TITOLO X	11
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	11
Art. 19	11
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	11
TITOLO XI	11
I REGOLAMENTI	11
ART. 20	11
I REGOLAMENTI	11
TITOLO XII	12
TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI	12
ART. 21	12
TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI	12

**TITOLO I****NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, SEDE E STEMMMA****Art. 1****NATURA GIURIDICA**

Il Dominio collettivo della “Comunità di Rover Carbonare”, in Comune di Capriana nella Provincia di Trento, è una proprietà collettiva di antica origine, riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano e come tale dotato di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti applicativi, nonché dagli usi e consuetudini locali, per il godimento e l’amministrazione del patrimonio collettivo appartenente alla Collettività di abitanti, di seguito anche “Comunità dei Vicini”, degli abitati di Rover e Carbonare. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell’ordinamento giuridico vigente, il Dominio collettivo gode di autonomia statutaria e nell’elaborazione dei propri regolamenti si attiene e si ispira alle sue consuetudini secolari.

Art. 2**FINALITÀ**

Il Dominio collettivo si propone di godere in modo indiviso e di amministrare nell’interesse della collettività titolare e nel rispetto degli equilibri ambientali sempre osservati, il patrimonio collettivo di cui è titolare la Collettività di abitanti di Rover Carbonare e di organizzare le proprie attività con i principi di solidarietà nel rispetto delle leggi, degli antichi usi, delle consuetudini e delle tradizioni con fine di:

1. garantire la partecipazione attiva della Collettività titolare all’organizzazione e alla gestione dei beni costituenti il patrimonio;
2. conservare e migliorare i beni agro-silvo-pastorali ed ogni altro bene immobile e mobile costituenti il patrimonio della collettività, tutelare e valorizzare l’assetto ambientale del territorio; nonché tutti gli aspetti di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, e garantendo l’utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari;
3. gestire i beni ed amministrare i proventi che ne derivano, al fine di soddisfare prioritariamente i particolari diritti della collettività, tra i quali il pascolo, il legnatico, l’erbatico, stramico, cavar sassi e sabbia ecc. ed in genere promuovere il miglioramento e lo sviluppo socioeconomico del Dominio collettivo e della Collettività dei suoi abitanti.

**Art. 3****SEDE**

Il Dominio collettivo “Comunità di Rover Carbonare” ha sede a Carbonare, oggi compresa nel territorio amministrativo del Comune di Capriana nella Provincia di Trento.

Art. 4**STEMMA**

Lo stemma riprende alcuni elementi storici e della tradizione.

La pianta di rovere, la carbonara, il simbolo vescovile con pastorale e spada, i rami di alloro e di quercia.

I colori della bandiera sono giallo e bianco.

TITOLO II**PATRIMONIO DEL DOMINIO COLLETTIVO****Art. 5.****IL PATRIMONIO COLLETTIVO**

Il patrimonio collettivo è costituito:

- a. dai beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza ad una compatta comunità insediata su un proprio territorio sempre ben salvaguardato, nonché dai beni costituenti il patrimonio culturale, storico ed artistico;
- b. dai beni materiali, consistenti nelle terre a prevalente destinazione agro-silvo-pastorale di originaria acquisizione, od acquistati anche successivamente ed aventi identica destinazione, che costituiscono il bene collettivo, inalienabile, indivisibile, inusucapibile, imprescrittibile;
- c. dai beni materiali, mobili ed immobili, che sono liberamente disponibili.

L'inventario dei beni collettivi dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si renda necessario



TITOLO III

TITOLARI

Art. 6

COMUNITÀ DEI VICINI

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti residenti a Rover o a Carbonare.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEI DIRITTI COLLETTIVI DI GODIMENTO

I titolari dei diritti collettivi esercitano i loro diritti in modo indiviso sui beni del Dominio collettivo.

I titolari dei diritti hanno, di norma, i seguenti diritti di:

- a) elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi sociali;
- b) partecipazione e di voto nell'Assemblea dei Vicini;
- c) partecipazione attiva al Dominio collettivo e, se eletti, agli organi del medesimo;
- d) i diritti riconosciuti dalle antiche consuetudini quali ad esempio: pascolo, legnatico, erbatico, stramatico, cavar sassi e sabbia come disciplinati dai Regolamenti attuativi.

I titolari dei diritti collettivi di godimento hanno, altresì, i seguenti doveri di:

- a) concorso nel raggiungimento dei fini statutarî, animati da spirito di collaborazione e di solidarietà;
- b) partecipazione alla vita del Dominio collettivo e agli impegni assunti in esso;
- c) collaborazione alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Dominio collettivo.

Art. 8

LISTA DEI VICINI CON DIRITTO AL VOTO

La lista dei Vicini deve indicare:

- a. Cognome e nome
- b. Indirizzo
- c. Numero

La lista è depositata e visibile presso la sede del Dominio collettivo della Comunità di Rover Carbonare. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative.

**Art. 9****ISCRIZIONE DEI VICINI-ELETTORI**

Sono elettori i titolari dei diritti collettivi di godimento maggiorenni e iscritti nella lista dei Vicini.

Non possono essere iscritti nella lista dei Vicini, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebitato maneggio di danaro; come pure decadono gli utenti morosi o debitori da almeno due anni, fino a quando non abbiano saldato il debito.

Art. 10**SOSPENSIONE DAI DIRITTI**

Il Comitato sospende a tempo determinato i titolari dei diritti collettivi dai diritti quando:

- a) non partecipano per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle sedute del Dominio collettivo: sospesi per due anni;
- b) direttamente o tramite terzi danneggiano il patrimonio del Dominio collettivo: sospeso fino al risarcimento di tutti i danni, compresi anche quelli conseguenti il mancato utilizzo delle strutture;
- c) resosi debitori verso Dominio collettivo, a seguito di messa in mora da parte della stessa, non provvedano al pagamento: sospeso fino al saldo del debito;
- d) non osservano le norme dei Regolamenti applicativi: sospeso da uno a tre anni;
- e) in qualità di amministratori del Dominio collettivo, si sono resi responsabili di abusi amministrativi o hanno arrecato danni materiali o morali, o sono stati condannati con sentenza penale definitiva per reati connessi alla gestione del Dominio collettivo: oltre al risarcimento dei danni: sospesi da cinque a dieci anni;

I sospesi dovranno figurare in apposito Registro aggiornato puntualmente dal Comitato.

TITOLO IV**ORGANI DEL SOGGETTO ESPONENZIALE****Art. 11****ORGANI DEL SOGGETTO ESPONENZIALE**

Gli organi del dominio collettivo sono:

- 1) l'Assemblea dei Vicini;
- 2) il Comitato di gestione;
- 3) il Presidente;



TITOLO V

ASSEMBLEA DEI VICINI

Art. 12

ASSEMBLEA DEI VICINI

L'Assemblea dei Vicini (o più semplicemente Assemblea), è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del programma di previsione e del conto consuntivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi all'Albo o mediante invito scritto personale.

La partecipazione all'Assemblea è obbligatoria. I rappresentanti momentaneamente impediti possono inviare all'Assemblea, con delega scritta e motivata, un Vicino maggiorenne della loro famiglia o, in mancanza di questi, un altro Vicino. La mancata partecipazione alle assemblee, senza giustificato motivo, comporta la sospensione temporanea dai diritti come definito dall'art. 10.

I Vicini ultrasettantacinquenni sono dispensati dall'obbligo di partecipare all'Assemblea, ma possono comunque delegare un loro rappresentante purché Vicino.

Art. 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è dotata dei poteri di autonormazione di cui all'art.1 lett. b della L.168/2017;
2. Rientrano nei compiti dell'Assemblea:
 - a. l'elezione del comitato di gestione;
 - b. l'approvazione dello statuto, le sue modifiche con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
 - c. l'approvazione e modifica i regolamenti;
 - d. l'approvazione del rendiconto consuntivo;
 - e. l'approvazione del programma di previsione;
 - f. l'approvazione di ogni altro atto di straordinaria amministrazione e su ogni argomento che, pur di competenza del Comitato, sia demandato da quest'ultimo all'Assemblea;
 - g. l'autorizzazione degli interventi di cambio di destinazione d'uso, ristrutturazione o costruzione di fabbricati da parte del Dominio collettivo;
 - h. l'autorizzazione delle istanze dirette a consentire la sospensione per la concessione, a qualsiasi titolo, in uso di un determinato bene collettivo ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali, se per un periodo uguale o superiore ai 9 anni;
 - i. l'autorizzazione degli interventi di pianificazione territoriale e mutamento di destinazione, in materia di piano urbanistico provinciale;



- j. l'autorizzazione le istanze di estinzione del vincolo di uso civico, fatto salvo il principio, in ogni caso, di contropartita per reintegro patrimoniale;
- k. l'autorizzazione la costituzione di comunanze, consorzi, cooperative e società di qualsiasi genere con altri Domini collettivi, enti e ditte proprietarie o conduttrici di beni silvo-pastorali;
- l. l'approvazione di acquisti, permuta, alienazioni e transazioni, fatto salvo il principio, in ogni caso, di contropartita per reintegro patrimoniale;
- m. l'approvazione di provvedimenti di sospensione dei diritti nei confronti del Presidente e del Comitato o di singoli soggetti aventi diritto nel caso in cui siano accertate gravi irregolarità;
- n. la dichiarazione della sfiducia nei confronti del Comitato o del Presidente;
- o. approvazione delle liti attive autorizzando il Presidente a stare in giudizio, eccezion fatta per i provvedimenti urgenti e cautelari, nonché per la riscossione delle entrate patrimoniali del Dominio collettivo.

TITOLO VI

COMITATO DI GESTIONE

ART. 14

COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione (o più semplicemente Comitato) viene eletto dall'Assemblea con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti negli elenchi dei vicini.

Il Comitato è composto da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione del patrimonio e dei diritti del dominio collettivo a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle consuetudini praticate dalla Comunità.

Il Comitato stabilisce la data delle elezioni del nuovo Comitato.

Il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Comitato per eleggere il Presidente.

Art. 15

COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato è organo amministrativo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Dominio collettivo e deliberativo per i suoi compiti statutari.

Le sedute sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a votazione palese. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Nel caso le deliberazioni riguardino persone fisiche, sono a scrutinio segreto.



Compiti statutari del Comitato sono tutti quelli non compresi tra i compiti espressamente di competenza dell'assemblea tra i quali:

1. l'elezione del Presidente;
2. l'aggiornamento della lista dei Vicini;
3. proporre all'Assemblea i provvedimenti di sospensione ai sensi dell'articolo 9 e di reintegro nei casi previsti dal presente statuto;
4. la nomina o assunzione del Segretario e del Tesoriere;
5. l'eventuale nomina e assunzione del personale;
6. il conferimento di incarichi professionali per la redazione di progetti di opere e per consulenze;
7. l'approvazione degli atti inerenti il piano di gestione forestale aziendale dei beni silvopastorali;
8. le modalità di utilizzazione o vendita dei lotti boschivi;
9. le assegnazioni dei diritti d'uso (uso interno) come da regolamenti del dominio collettivo;
10. gli atti di ordinaria gestione finanziaria;
11. la predisposizione della sintesi (relazione) dell'attività annuale ed eventualmente pluriennale di indirizzo amministrativo e gestionale (programma di previsione) da proporre all'Assemblea, per l'approvazione;
12. la predisposizione e approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
13. l'autorizzazione le istanze dirette a consentire la sospensione del vincolo di uso civico non disciplinate dall'articolo 13 comma 8 del presente statuto;
14. l'autorizzazione di interventi di manutenzione anche straordinaria di fabbricati da parte del Dominio collettivo;
15. la compilazione e l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili, specificandone la consistenza, provenienza, destinazione e disponibilità.

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in dipendenza del mandato.

TITOLO VII

II PRESIDENTE

ART. 16

IL PRESIDENTE: RUOLO E NOMINA

Il Presidente è eletto dal Comitato, tra i suoi membri, nella prima seduta, a scrutinio segreto. In caso di temporaneo impedimento viene sostituito dal Vicepresidente, da lui nominato, o dal membro più anziano.

In caso di dimissioni dalla carica di Presidente del Dominio collettivo, il Comitato provvede entro dieci giorni alla nomina di un nuovo Presidente del Dominio collettivo scelto tra i propri membri.



In caso di dimissioni dalla carica sia di Presidente del Dominio collettivo che di Consigliere o per decesso, entro dieci giorni, i restanti Consiglieri nominano come nuovo Consigliere il primo dei non eletti e quindi il Comitato, così integrato, provvede immediatamente alla nomina di un nuovo Presidente del Dominio collettivo scelto tra i propri membri.

Art. 17

COMPITI

Il Presidente è il legale rappresentante del Dominio collettivo, ne ha la firma e rappresenta il Dominio collettivo anche in giudizio, in ogni grado e sede di giurisdizione, sempre nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Comitato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Comitato, dà esecuzione alle sue deliberazioni e tutela in generale gli interessi del Dominio collettivo.

Al termine del mandato, il Presidente rende conto della sua gestione all'Assemblea dei Vicini.

Il Presidente non è autorizzato a dichiarare inesigibile importo alcuno o concedere sconti, senza il consenso del Comitato o dell'Assemblea se di competenza di quest'ultima.

Il Presidente che è dichiarato "in mora" (= che ha leso gli interessi del Dominio collettivo) o che assume decisioni e dà esecutività ad azioni oltre la propria competenza o in difformità dalle deliberazioni del Dominio collettivo e del Comitato è ritenuto solidalmente obbligato verso il Dominio collettivo anche dopo la scadenza o la rimozione dalla carica.

TITOLO IX

DIRITTI D'USO

ART. 18

USO DEL PATRIMONIO DEL DOMINIO COLLETTIVO

Gli aventi diritto al dominio collettivo che non siano decaduti o sospesi hanno diritto all'uso del territorio agro-silvo-pastorale, dei suoi prodotti e dei fabbricati rurali Patrimonio del Dominio collettivo attraverso l'esercizio dei diritti di godimento disciplinati da appositi regolamenti.

Alla data di approvazione del presente statuto si individuano i seguenti diritti d'uso in via consuetudinaria:

- a) **il legnatico da opera, (uso interno)** o diritto al legname per la riparazione e costruzione di edifici;
- b) **il legnatico da ardere**, o diritto alla legna per il riscaldamento domestico, detta "parte";
- c) **il pascolo**, o diritto all'utilizzo dei pascoli;
- d) **il tagliare erba**;
- e) **stramatico** o diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali;



- f) **cavar sassi e sabbia**, o diritto di escavazione di sassi e sabbia in luoghi a ciò adatti designati dall'amministrazione.

Rimane ferma la possibilità di individuare nuove forme d'uso del patrimonio collettivo rispetto a quelle consuetudinarie.

E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti oggetto dei diritti consuetudinari ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti, escluso ove diversamente espresso in questo Statuto o relativi Regolamenti.

Il Presidente, sentito il Comitato, può in qualsiasi momento imporre condizioni e cauzioni o interdire o limitare l'uso di particolari beni, per evitare che siano arrecati danni ai beni del patrimonio.

TITOLO X

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 19

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Tutti gli appartenenti al Dominio collettivo possono prendere visione ed ottenere copia, dietro motivata richiesta, dei regolamenti, delle deliberazioni e degli atti preparatori in essi richiamati, nel rispetto dei tempi necessari per l'evasione delle richieste.

In tutti i casi in cui le norme dello Statuto o dei Regolamenti del Dominio collettivo richiedano la pubblicazione agli albi di atti, delibere o verbali, i medesimi possono essere pubblicati all'albo.

TITOLO XI

I REGOLAMENTI

ART. 20

I REGOLAMENTI

L'attività del Dominio collettivo è disciplinata dalle leggi vigenti, dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni di regolamenti approvati per materie di interesse del dominio collettivo.



Potranno inoltre essere emanate norme regolamentari anche per altre materie di interesse del Dominio collettivo.

TITOLO XII

TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 21

TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Il Comitato deve promuovere tutte le azioni idonee a salvaguardare i diritti ed interessi della Comunità, nei confronti dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché di tutti gli enti locali operanti nel territorio del Dominio collettivo.